



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDIMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 854 del 05/07/2021

Determina del Responsabile N. 70 del 05/07/2021

PROPOSTA N. 981 del 02/07/2021

OGGETTO: Comune di Arquata del Tronto.

Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (art.12 del D.Lgs.n.152/06), relativa al progetto in variante al PRG per la realizzazione di un'area attrezzata per finalità turistiche.

Class.06VAS04

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

Visto il D.Lgs. 128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. 152/06;

Vista la LR n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con DGR n.1647 del 23.12.2019;

Vista la richiesta avanzata dal Comune di Arquata del Tronto con nota prot. n. 3861 del 13.04.2021, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 13.04.2021 con protocollo n. 7575, di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., del progetto in variante al vigente PRG adeguato al PPAR per la realizzazione di un'area attrezzata per finalità turistiche in Frazione Pretare;

Visto e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore IV Pianificazione Territoriale in data 01.07.2021, di seguito integralmente trascritto:

"""""" Con nota prot. n. 3861 del 13.04.2021, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 13.04.2021 con protocollo n. 7575, il Comune Arquata del Tronto, in qualità di autorità procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità alle procedure di valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in merito al progetto in variante al vigente PRG adeguato al PPAR per la realizzazione di un'area attrezzata per finalità turistiche in Frazione Pretare, indicando il link nel quale sono stati resi disponibili il Rapporto Preliminare, la scheda di sintesi e gli elaborati progettuali.

Con nota prot. n. 8157 del 20.04.2021 lo Scrivente Settore ha comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ai fini dell'espressione del parere di competenza, il link nel quale il Comune di Arquata del Tronto ha reso disponibili il rapporto preliminare, la scheda di sintesi e gli elaborati progettuali.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e dalla lettera A.4) della delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare per le verifiche richieste ai sensi dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti:

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- ASUR Marche Area Vasta n. 5;
- Regione Marche P.F. Tutela del Territorio (ex Genio Civile) di Ascoli Piceno;
- AATO n. 5 Marche sud;
- CIIP Poliservizi S.p.A.;
- Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale;
- Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno.

Si riportano di seguito i contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

L'AATO n. 5 Marche Sud, con nota prot. n. 1038 del 07.05.2021, ha espresso parere favorevole all'esclusione dalla VAS con le seguenti prescrizioni:

- **rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche contenute nel parere della CIIP prot. n. 1015 del 05.05.2021:**
 - ✓ la realizzazione della nuova area attrezzata non interferisce con impianti importanti gestiti da questa Azienda e non necessita della realizzazione di nuove reti idriche e fognarie e pertanto possono essere eseguiti delle normali diramazioni da collegare agli impianti idrici e fognari acque nere esistenti (solo per le acque della sezione lavaggio e per le 4 piazzole dedicate alle casette mobili), adeguati alle normative vigenti;
 - ✓ relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condottata presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'ATO 5 - Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i.;
 - ✓ i rifiuti liquidi prodotti dalle piazzole camper, per i quali è vietato lo scarico in pubblica fognatura ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs n. 152/06, dovranno essere gestiti in ottemperanza alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
 - ✓ le acque della sezione lavaggio, classificate come reflui industriali possono essere immesse in pubblica fognatura in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 del DPR 59/2013.
- **scarico delle acque meteoriche:** la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condottata presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i.;
- **relativamente ad un eventuale spostamento degli impianti tecnologici (idrici e fognari) per esigenze private** è soggetto ad esplicita autorizzazione del Gestore con oneri a carico del Richiedente.

Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, con nota prot. n. 4015 del 18.05.2021, ha comunicato di ritenere la previsione coerente con le vigenti norme del Parco e in particolare con la L. n. 394/1991 e smi., non rilevando altresì aspetti ambientali significativi per quanto attiene la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS non reputando la stessa necessaria; ha evidenziato la necessità di approfondire i seguenti aspetti:

- piantumazione di specie arboree ed arbustiva autoctone da concordare preventivamente con il Parco;
- per quanto riguarda l'impianto di illuminazione dovranno essere rispettate le disposizioni relative al risparmio energetico e alla riduzione dell'inquinamento luminoso ed in particolare della LR n. 20/2005.

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, con nota prot. n. 11892 del 25.05.2021, ha espresso una sostanziale valutazione positiva, ritenendo di non assoggettare a VAS la variante di che trattasi, con le seguenti indicazioni:

- per la sistemazione delle scarpate e le opere di contenimento del terreno siano adottate tecniche e materiali afferenti all'ingegneria naturalistica; siano evitate opere in c.a. fuori terra a vista;
- per tutti i manufatti fuori terra (muretti, cordoli, ecc) siano impiegati materiali con finiture cromatiche di tonalità delle terre naturali, al fine di garantire un migliore inserimento paesaggistico;
- dovranno essere previste opere di integrazione ambientale mediante aree verdi equipaggiate con individui vegetali adatti al luogo e sempreverdi;
- il fondo stradale dovrà essere realizzato con materiale inerte granulato e stabilizzato, non polveroso, drenante e di colore cromaticamente adatto al luogo; siano evitati conglomerati bituminosi;
- la pavimentazione delle piazzole dovrà garantire un idoneo inserimento paesaggistico e una discreta permeabilità del suolo, attraverso arre verdi inerbite e l'impiego di elementi autobloccanti.

Il Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASUR area vasta n. 5, la Regione Marche P.F. Tutela del Territorio (ex Genio Civile) di Ascoli Piceno, il Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della scrivente Amministrazione e l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale non ha espresso alcun parere in merito.

CONTENUTI DEL PIANO

Come indicato nel rapporto preliminare, nel vigente PRG adeguato al PPAR del Comune di Arquata del Tronto l'area oggetto d'intervento ha destinazione urbanistica di zona "E" agricola; con la variante proposta tale area assume la destinazione di "Aree attrezzate per esigenze di Protezione Civile ai sensi dell'Ordinanza 077/2019 in base al decreto legge 189 del 17 ottobre 2016" il quale prevede l'utilizzo di dette aree per momentanee finalità turistiche.

Allo scopo viene introdotto nelle NTA del vigente PRG il nuovo art. 4-ter nel quale sono disciplinati gli interventi ammissibili, i quali in particolare prevedono la realizzazione di n. 14 piazzole, ognuna della dimensione di mt 8.00x4.00, per la sosta di camper e n. 4 piazzole, ognuna della dimensione di mt 6.00x10.00, nelle quali oltre ai camper è possibile collocare delle casette mobili.

La quantità di aree a standard da cedere (verde pubblico e parcheggi), viene stabilita pari al 10% della superficie territoriale.

CONTENUTI DELLA SCHEDA DI SINTESI

Nella scheda di sintesi predisposta dal Responsabile Comunale del Servizio Urbanistica risulta che la variante:

- non definisce il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione o comunque la realizzazione di progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA);
- non ricade in area SIC e/o ZPS;
- ricade all'interno del perimetro del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- non ha effetti significativi nei territori contermini;

- interessa i seguenti ambiti definitivi di tutela del PRG adeguato al PPAR: tutela orientata e per una limitata porzione tutela integrale del centro storico, tutela archeologica, emergenza geomorfologica;
- è relativa ad un'area avente destinazione urbanistica di zona “E” agricola e “Verde Pubblico Attrezzato” nel vigente PRG; la destinazione proposta in variante è zona per strutture turistico-ricettive C4.a e C4.b;
- comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii. (DM 26.03.1970);
- non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI;
- risulta conforme al Piano Operativo di Gestione dei Rifiuti Regionale e/o Provinciale;
- comprende ambiti di tutela di cui al D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. relativamente all'attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano; le acque nere delle casette mobili saranno collegate alla linea pubblica con scarico su pozzetti mentre per le piazzole lo scarico all'uscita avverrà su pozzetto a terra lavabile per acque grigie e su pozzetto di scarico a colonna per le acque nere;
- non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al RDL n. 3267/23 e/o all'art. 11 della LR n. 6/2005;
- nelle aree non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie di alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;
- non ricade in aree appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato;
- non comporta modifiche alla viabilità esistente;
- ricade in una zona a tutela archeologica del vigente PRG adeguato al PPAR (art. 26 delle NTA), nella zona C del Parco dei Monti Sibillini e nella fascia di tutela paesaggistica (D.Lgs n. 42/2004) di mt 150.00 del fiume Tronto.

Lo scrivente Settore rileva una incongruenza tra quanto indicato nel rapporto preliminare relativamente alla vigente destinazione urbanistica dell'area oggetto di variante (zona “E” agricola) e quanto invece specificato nella scheda di sintesi (zona “E” agricola e “Verde Pubblico Attrezzato); rileva altresì che nel rapporto preliminare la destinazione urbanistica proposta in variante risulta essere “Aree attrezzate per finalità turistiche” mentre nella scheda di sintesi viene indicata come zona per strutture turistico-ricettive C4.a e C4.b.

Si ritiene necessario eliminare le incongruenze sopra evidenziate.

CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della variante al vigente PRG; tali contenuti sono stati sviluppati sulla base dei criteri di cui alle linee guida approvate con delibera di GR n. 1647/2019, del Decreto del Dirigente della PF Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 13 del 17.01.2020 e con riferimento ai criteri dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

Il Rapporto Preliminare risulta articolato come di seguito meglio specificato.

Sezione 1 “Informazioni generali”

Il Rapporto Preliminare in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening. La fase di screening verifica se le azioni previste dalla variante avranno verosimilmente un impatto significativo sull'ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all'avvio della procedura di VAS in quanto:

- consente di verificare se la variante possa avere potenzialmente effetti significativi sull'ambiente;
- consente di determinare se è necessario condurre un'analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Il Rapporto Preliminare deve contenere pertanto una prima individuazione “dei possibili impatti ambientali significativi” a seguito dell'attuazione del Piano attuativo in esame (come prescritto dall'art.13 comma t del D.Lgs n.152/2006).

Vengono descritte le fasi, i tempi e i soggetti coinvolti nella consultazione preliminare.

Sezione 2 “Rilevanza del piano o del programma”

Viene specificato che le caratteristiche della variante comportano una variazione delle destinazioni d’uso dei suoli.

Sezione 3 “Caratteristiche del piano o programma”

E’ stata condotta l’analisi dei piani e programmi ritenuti pertinenti la variante di che trattasi in considerazione dell’ambito territoriale e settoriale d’intervento della stessa; tale analisi ha consentito di verificarne la coerenza rispetto ai vari livelli di pianificazione e programmazione.

Sono stati presi in considerazione i seguenti piani e programmi:

Piano di Inquadramento Territoriale Regionale, Piano Paesistico Ambientale Regionale, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Piano di Tutela delle Acque Regionale, Piano per l’Assetto Idrogeologico del fiume Tronto, Piano di zonizzazione acustica comunale, Piano Regionale per il risanamento e il mantenimento della qualità dell’aria ambiente, Piano del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Piano Provinciale gestione rifiuti, Piano Energetico Ambientale Regionale, Strategia Regionale per la Sostenibilità (STRAS), Rete Ecologica delle Marche (REM).

La definizione dell’ambito di influenza ambientale della variante consente di identificare, già in fase preliminare, gli aspetti ambientali con cui interagisce, anche indirettamente, determinando impatti.

La definizione dell’ambito di influenza ambientale deriva da una individuazione sia delle interazioni tra le previsioni dell’intervento e l’ambiente che delle interazioni tra le medesime previsioni ed i temi ed aspetti ambientali quali biodiversità, acqua, suolo e sottosuolo, paesaggio, aria, popolazione, beni culturali, da cui potrebbero avere origine impatti ambientali. Dopo aver analizzato le caratteristiche della variante, quindi, sono state individuate le potenziali interazioni tra le sue previsioni e l’ambiente ed è stata effettuata una prima valutazione dei possibili impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione della variante individuando le probabili relazioni “causo-effetto” tra le previsioni ed i temi ambientali pertinenti; tale valutazione ha evidenziato l’irrilevanza degli effetti sull’ambiente della variante in argomento.

Sono stati poi individuati gli obiettivi di sostenibilità ambientale della variante mediante degli indicatori di processo (suolo e sottosuolo, ambiente biotico, energia, acqua, rifiuti, aria, rumore, salute umana, paesaggio) a cui sono stati associati degli indicatori di contributo alla variazione del contesto e degli indicatori di contesto.

Non si rilevano particolari emergenze o criticità ambientali e l’ambito d’influenza territoriale non può andare oltre l’area di riferimento della variante stessa.

Sezione 4 “Caratteristiche delle aree che possono essere interessate”

Sono state descritte le caratteristiche dell’area oggetto d’intervento non rilevando particolari criticità nell’attuazione della variante proposta.

Sezione 5 “Caratteristiche degli effetti ambientali”

E’ stata effettuata la verifica di pertinenza sulla base delle informazioni richieste dall’Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06.

Per ciascun aspetto ambientale considerato è stata valutata la probabilità, durata, frequenza, carattere cumulativo e l’entità dell’estensione nello spazio degli effetti; da tale valutazione non emergono particolari criticità ambientali.

Le caratteristiche della variante vengono ritenute tali da escludere possibili effetti cumulativi e transfrontalieri.

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA’ DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta e visti i pareri espressi dagli SCA, si ritiene che non emergano particolari criticità in merito alla variante di cui in oggetto.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., il progetto in variante al vigente PRG adeguato al PPAR del Comune di Arquata del Tronto relativo alla previsione di un'area attrezzata per finalità turistiche in frazione Pretare, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. vengano eliminate le incongruenze relative a quanto indicato nel rapporto preliminare per quanto riguarda la vigente destinazione urbanistica dell'area oggetto di variante (zona "E" agricola") e quanto invece specificato nella scheda di sintesi (zona "E" agricola e "Verde Pubblico Attrezzato) e tra quanto indicato nel rapporto preliminare in merito alla destinazione urbanistica proposta in variante "Aree attrezzate per finalità turistiche" rispetto a quella specificata nella scheda di sintesi zona per strutture turistico-ricettive C4.a e C4.b;
2. il progetto in variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
3. qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del progetto modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L.n.241/90;

D E T E R M I N A

A) l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/006 e ss.mm.ii., del progetto in variante al vigente PRG adeguato al PPAR del Comune di Arquata del Tronto relativo alla previsione di un'area attrezzata per finalità turistiche in frazione Pretare, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. vengano eliminate le incongruenze relative a quanto indicato nel rapporto preliminare per quanto riguarda la vigente destinazione urbanistica dell'area oggetto di variante (zona "E" agricola") e quanto invece specificato nella scheda di sintesi (zona "E" agricola e "Verde Pubblico Attrezzato) e tra quanto indicato nel rapporto preliminare in merito alla destinazione urbanistica proposta in variante "Aree attrezzate per finalità turistiche" rispetto a quella specificata nella scheda di sintesi zona per strutture turistico-ricettive C4.a e C4.b
2. il progetto in varante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
3. qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente), evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

B) gli atti comunali dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;

- C)di trasmettere copia del presente atto ai Soggetti Competenti in materia Ambientale individuati nel presente procedimento;
- D)di trasmettere la presente determinazione al Comune di Arquata del Tronto quale Autorità Procedente; valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;
- E)di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- F)di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- G)Di da dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;
- H)di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Il Dirigente ad interim del Settore

(Ing. Antonino Colapinto)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, li 05/07/2021

IL DIRIGENTE
COLAPINTO ANTONINO